



COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22 ottobre 2016

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Finalità e trattamento dei dati personali

Articolo 4 - Notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali

Articolo 5 - Titolare

Articolo 6 - Responsabile

Articolo 7- Incaricati del trattamento dei dati e della gestione degli impianti

Articolo 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Articolo 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

Articolo 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati – Posizione ed uso delle telecamere

Articolo 11- Conservazione

Articolo 12 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

Articolo 13 - Accertamenti di illeciti ed indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Articolo 14 - Informazioni rese al momento della raccolta

Articolo 15 - Diritti dell'interessato

Articolo 16 - Sicurezza dei dati

Articolo 17 - Cessazione del trattamento dei dati

Articolo 18 - Comunicazione

Articolo 19 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

Articolo 20 - Modifiche regolamentari

Articolo 21 - Norma di rinvio

Allegato 1

Allegato 2

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio del Comune di Santa Lucia di Serino (Av) e collegato alla sala operativa di controllo istituita presso l'Ufficio di Polizia Locale.
2. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza si svolge attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, finalità e necessità.
3. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Santa Lucia di Serino avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali; garantisce, altresì, il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per "**Codice**", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, raccolti esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nelle aree interessate;
 - per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - per "**titolare**", l'Ente Comune di Santa Lucia di Serino, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - per "**responsabile**", la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare/Ente Comune di Santa Lucia di Serino o, comunque, incardinata all'interno della struttura dello stesso, e preposta dal medesimo titolare al trattamento dei dati personali;
 - per "**incaricato**", la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 3

Finalità e trattamento dei dati personali

1. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e per il perseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la sala operativa di controllo istituita presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Santa Lucia di Serino.
2. Le finalità di utilizzo dei suddetti impianti sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Santa Lucia di Serino dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, in particolare dal D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, dalla legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale n. 65 del 7 marzo 1986, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
3. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.
4. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza è finalizzato:
 - alla protezione ed alla tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale, alla prevenzione e repressione di atti delittuosi, attività illecite, episodi di microcriminalità commessi all'interno del territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", come individuato dal Decreto Ministro Interno del 5 agosto 2008;
 - alla protezione del patrimonio, intendendosi vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela dei beni immobili e mobili in proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale ed a prevenire e rilevare eventuali atti di vandalismo o danneggiamento.
5. La disponibilità tempestiva di immagini presso la sala operativa costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, anche in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.
6. In attuazione del principio di necessità, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
7. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono quindi stabilite in modo conseguente.
8. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.
9. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza, inoltre,

non possono essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati, o per finalità di promozione turistica.

Articolo 4

Notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali

1. Il Comune di Santa Lucia di Serino, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice

Articolo 5

Titolare

1. Il Comune di Santa Lucia di Serino è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. A tal fine il Comune è rappresentato dal Sindaco, cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Sindaco: a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore; b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali; c) designa i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e gli incaricati del trattamento, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità; d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza; e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Articolo 6

Responsabile

1. Il Sindaco provvede, con proprio atto, a designare il Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. È consentita la delega scritta di funzioni da parte del responsabile, previa approvazione da parte del Sindaco.

2. Il Responsabile ha l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, nonché le disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, delle disposizioni del presente Regolamento, nonché delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti esclusivamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa, ed al personale addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.

6. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

7. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei cd o di altri supporti informatici, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Articolo 7

Incaricati del trattamento dei dati e della gestione degli impianti

1. Il Responsabile, con apposito atto, nomina gli incaricati del trattamento dei dati personali, in numero limitato e sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, scegliendoli prioritariamente tra gli addetti alla Polizia Locale che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. Gli incaricati effettuano il trattamento dei dati attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal responsabile del trattamento dei dati personali.
3. Nell'ambito degli incaricati, con l'atto di nomina, sono individuati i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni normative e regolamentari di riferimento e sul contenuto del presente Regolamento.
5. Il Responsabile, con apposito atto, designa l'incaricato della gestione tecnica degli impianti di cui al presente Regolamento. Il predetto incaricato cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza, e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli stessi impianti.
6. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Articolo 8

Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito esclusivamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al Responsabile del trattamento, al personale in forza al Servizio di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile ed agli incaricati addetti ai servizi di cui agli articoli precedenti.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, previa autorizzazione del Responsabile del trattamento.

Articolo 9

Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Responsabile ed agli incaricati indicati negli articoli precedenti.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

Articolo 10

Modalità di raccolta e requisiti dei dati – Posizione ed uso delle telecamere

1. I dati personali oggetto di trattamento sono quelli ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale. I detti dati personali sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - esatti e, se necessario, aggiornati;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati e, in ogni caso, per un periodo non superiore a quello di cui al successivo articolo.
2. Le telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza non possono riprendere interni di abitazioni private, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi cantieri esterni), luoghi di culto.
 3. Le telecamere posizionate all'interno del territorio comunale sono posizionate secondo quanto risulta dall'Allegato 1 al presente Regolamento. Eventuali modifiche dei luoghi di installazione delle telecamere, comprese nuove collocazioni ed ampliamenti degli impianti, possono essere disposte a seguito di apposita deliberazione della Giunta Comunale.
 4. Le telecamere consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione secondo quanto stabilito nell'articolo successivo. Le stesse sono in funzione 24 ore su 24.
 5. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario; consentono l'utilizzo della funzione "zoom"; sono dotate di brandeggio.
 6. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
 7. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la centrale operativa istituita presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi NVR. I monitor sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone non autorizzate.
 8. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.
 9. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale viene conservato agli atti dal Titolare.
 10. Il sistema di videosorveglianza non consente di incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.

Articolo 11

Conservazione

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione presso la centrale operativa. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica mediante sistema di sovrascrittura. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sull'NVR, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato nel precedente comma è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigativa in corso. Tali dati vengono conservati su appositi supporti, custoditi in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.

3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 12

Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento e, comunque, deve essere conforme alle finalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, esclusivamente in caso di effettiva necessità, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento ed a seguito di regolare autorizzazione volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 13

Accertamenti di illeciti ed indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutele ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne immediata comunicazione all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 14

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Santa Lucia di Serino, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Codice. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve, altresì, inglobare il simbolo della telecamera.
2. Il Comune di Santa Lucia di Serino comunica alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale, compresa la pubblicazione di appositi avvisi nel sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 15

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 16

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella sala operativa situata presso l'Ufficio della Polizia Locale. Detta sala, ubicata all'interno dell'Ufficio di Polizia Locale, è chiusa a chiave e non è accessibile se non da parte dei soggetti autorizzati ai sensi del presente Regolamento.
3. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Articolo 17

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Articolo 18

Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Santa Lucia di Serino a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2, del Codice.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 19

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice
2. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal presente Regolamento.

Articolo 20

Modifiche regolamentari

1. Eventuali successive modifiche o integrazioni al Codice e l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni normative in materia di videosorveglianza si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.

Articolo 21

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., alle Leggi vigenti in materia ed al Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

Allegato 1

STRALCI PLANIMETRICI DI UBICAZIONE DELLE TELECAMERE NEL COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO

Allegato 2

DOCUMENTAZIONE TECNICA